

Iscrizione N: VE19908
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 06/11/2012 registrata al numero di protocollo 32418/2012;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 14/11/2012 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 - F ord - dal 25/09/2012 al 25/09/2017

dell'impresa

BIANCHI GIANLUCA

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: BIANCHI GIANLUCA

Con Sede a: CANARO (RO)

Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE, 3394/B

CAP: 45034

C. F.: BNCGLC70L26B578E

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)

Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)



I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:

targa: BY349AN

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[01.03.09] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.03.02] [02.03.03] [02.04.03] [02.05.02]
[02.06.02] [02.07.01] [02.07.03] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.04]
[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [06.03.14] [06.05.03]
[07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14]
[08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16]
[10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.26] [10.03.28]
[10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.18] [10.08.20] [10.11.18] [10.12.05] [10.12.12]
[10.12.13] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [12.01.05] [17.05.06] [19.02.06] [19.04.04]
[19.06.03] [19.06.05] [19.08.02] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06]



Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 30016/2012 del 25/09/2012 che si intendono qui integralmente riportate.


Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 14/11/2012

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Mauro Lampieri -



Iscrizione N: VE19908
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 07/09/2012 registrata al numero di protocollo 28449/2012

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto di data 25/09/2012 con la quale l'impresa/Ente **BIANCHI GIANLUCA** è stata iscritta all'Albo nella categoria 4 classe F.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: BIANCHI GIANLUCA
Con Sede a: CANARO (RO)
Indirizzo: VIA V. EMANUELE, 3394/B
CAP: 45034
C. F.: BNCGLC70L26B578E

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

BIANCHI GIANLUCA
codice fiscale: BNCGLC70L26B578E
carica: titolare firmatario


(responsabile/i tecnico/i)

RENDA VITO
codice fiscale: RNDVTI49B21C351B
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: **BY349AN**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI



7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;


12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 25/09/2012

Il Segretario
Marco Casadei,-


Il Presidente
- Mauro Zampieri -


Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
4 - F

Inizio validità: 25/09/2012
Fine Validità: 25/09/2017

Elenco mezzi:

Targa: **BY349AN**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI



Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.05] [02.06.03] [16.10.02] [19.07.03] [19.08.05] [19.09.02] [19.09.03]
[20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

